

REGOLAMENTO NAZIONALE

DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ODV

Regolamento Nazionale approvato dal C.D.N. con delibera n. 1 del 9 marzo 2008

Modificato dal C.D.N. 9 aprile 2024 e ratificato dall'Assemblea Nazionale del 15 aprile 2024

Art. 1 - Organizzazione e finalità

La Guardia Costiera Ausiliaria ODV svolge la propria attività attraverso le associazioni socie e i Centri Regionali da essa istituiti o riconosciuti che dovranno risultare iscritti nei rispettivi registri regionali del volontariato (o nel Registro Nazionale del Terzo Settore RUNTS) e al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.

Le attività statutariamente previste dalla Guardia Costiera Ausiliaria ODV sono:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) supporto alle attività svolte in mare dalle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010 recante "Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo e nelle attività svolte dalle Capitanerie di porto Guardia costiera";
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Le attività di cui al precedente comma, svolte nelle aree funzionali di cui al successivo art. 5, non sono condotte in maniera autonoma, ma dirette e coordinate dalle Autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie e vengono prevalentemente svolte in supporto alle Istituzioni con particolare riferimento agli ambiti marittimo, lagunare, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati, mediante l'organizzazione e l'impiego di uomini e di mezzi localmente disponibili. La Guardia Costiera Ausiliaria ODV - su richiesta delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera - affianca e supporta con il proprio personale l'Autorità Marittima nei compiti di istituto, secondo quanto al riguardo previsto dalle Linee Guida di cui all'art. 1, comma 7, della citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010.

Attraverso la ricerca, la identificazione e lo sviluppo delle sinergie fra i Centri Regionali e le Associazioni consociate per tendere a valorizzare le stesse, la missione statutaria della Guardia Costiera Ausiliaria ODV è svolta sulla base del volontariato, mediante una struttura organizzativa di gestione democratica, il libero accesso alle più alte cariche, la gratuità delle prestazioni, sulla base di criteri predeterminati di ammissione e

di esclusione, sulla certezza dei diritti e degli obblighi che si intendono conosciuti e accettati al momento dell'adesione.

La diffusione della "cultura della sicurezza e della coscienza marinara" costituisce il compito primario quale strumento più efficace per la prevenzione dei sinistri. Per perseguire tale obiettivo la Guardia Costiera Ausiliaria ODV, attraverso la sua struttura nazionale e regionale, organizza:

- corsi, conferenze, dibattiti, riunioni, incontri anche presso Scuole, Istituti ed Associazioni, con lo scopo di fornire le cognizioni e informazioni basilari riguardanti la navigazione e le precauzioni da adottare, nonché ogni altra condizione di sicurezza;
- far conoscere l'organizzazione nazionale ed internazionale per la sicurezza della navigazione, anche attraverso visite opportunamente pianificate e concordate presso le Centrali Operative della Guardia Costiera Istituzionale ed altre strutture;
- promuove, in qualsiasi forma, corsi basilari ed avanzati mirati a sviluppare e diffondere la sicurezza ed integrare e/o aumentare la preparazione professionale dei volontari.

Supporto alle operazioni di soccorso

Le attività di supporto alle operazioni di ricerca e soccorso in mare sono condotte esclusivamente sotto il comando ed il coordinamento del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, secondo le modalità contenute nel Piano SAR predisposto dall'Autorità Marittima di giurisdizione, alla quale ogni Centro Regionale o Territoriale potrà dare la propria disponibilità ad essere inseriti in tale servizio predisponendo un apposito Programma Operativo.

Il Programma Operativo deve specificare i nominativi dei volontari impiegati, la loro dislocazione operativa, il loro recapito, le fasce orarie ed i turni di disponibilità operativa, il numero e le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, nonché il tempo massimo di approntamento.

Tutela Ambientale e servizi di prevenzione

Erogazione di servizi di tutela ambientale, disinquinamento, strategie di conservazione della natura, della biodiversità, dello sviluppo ecosostenibile a tutela dell'ecosistema marino, terrestre e acque interne. Il servizio per prevenire incidenti o azioni dannose, nonché danni all'ambiente, può essere espletato in base ad appositi rapporti convenzionali, negli spazi marittimi, nella fascia costiera, nelle acque interne e rive.

Le azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente costituiscono parte integrante del soccorso marittimo.

Partecipazione a Regate, Convegni, Mostre ed altre manifestazioni

Il Programma relativo a tale settore di attività prende in considerazione tutte le occasioni di propaganda e diffusione della missione della Guardia Costiera Ausiliaria.

In linea indicativa, durante le varie occasioni, si procede:

- alla distribuzione di materiale pubblicitario;
- alla raccolta di interviste con il Pubblico circa le varie tematiche sulla sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
- alla raccolta di candidature di adesione alla Guardia Costiera Ausiliaria;
- a fornire eventuale collaborazione ad analoghe manifestazioni della Guardia Costiera, anche in occasione di Convegni, Regate, Gare ed altre attività sportive;
- alla eventuale presenza, ove possibile, del picchetto istituzionale.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale costituisce un impegno primario della Guardia Costiera Ausiliaria. A tal fine, apposito Programma prevede l'istituzione ed il mantenimento di rapporti con gli Organismi Internazionali competenti nella tematica della sicurezza della navigazione e con altre Istituzioni similari di Stati Esteri, con particolare riferimento ai Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Ai fini dei commi precedenti, il presente Regolamento:

- a) regola e disciplina le proprie attività ai sensi e per gli effetti Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) ed il Servizio di volontariato di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) integra lo statuto associativo della Guardia Costiera Ausiliaria – ODV, come modificato e approvato con delibera dell'Assemblea generale straordinaria dei soci del 11 maggio 2019, con conseguente modifica delle relative disposizioni con esso incompatibili, da ratificarsi secondo i principi giuridici che hanno disciplinato la costituzione;
- c) annulla e sostituisce il precedente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 19 giugno 2011.

Art. 2 - Rapporti con le Pubbliche Istituzioni

Nelle attività oggetto della presente disciplina, i responsabili delle strutture centrali e periferiche Guardia Costiera Ausiliaria, come definiti ai successivi articoli 10, 11, 12 e 13 mantengono rapporti di relazione funzionale con le Autorità centrali e periferiche di riferimento, alle quali offrono, per le determinazioni di merito, le proprie capacità organizzative ed operative, quale valutato supporto per la tutela dei pubblici interessi oggetto di salvaguardia.

Art. 3 - Rapporti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

In ragione del riconoscimento morale accordato all'Associazione quale componente ausiliaria della Guardia Costiera-Istituzione, costituisce specifico onere del Servizio di cui al precedente art. 2, adoperarsi affinché venga assicurato, ad ogni livello di organizzazione, quel necessario e preventivo collegamento con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, designato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, può fungere da ufficiale di collegamento con il Consiglio Direttivo Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria.

Qualora nominato:

- a) può partecipare a tutti i lavori del Consiglio stesso, della cui convocazione deve essere informato, vertenti su tematiche di interesse o di coinvolgimento delle funzioni del Corpo, a garanzia del riconoscimento accordato;
- b) fornisce consulenza specialistica e professionale in tutte quelle attività che, direttamente o di riflesso, si sviluppano in ambito demaniale marittimo portuale, assistendo a tal fine il Coordinatore Nazionale di cui al successivo art. 11, anche per quanto concerne la predisposizione dei programmi di formazione del personale volontario, per le parti di interesse del Corpo;
- c) garantisce il giusto collegamento tra la Guardia Costiera Ausiliaria ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Art. 4 - Rapporti con le Autorità Marittime locali

Un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto di grado, designato dal Direttore Marittimo competente per giurisdizione, può fungere da ufficiale di collegamento con il Consiglio Direttivo Regionale.

Qualora nominato:

- a) può partecipare a tutti i lavori del Consiglio Direttivo Regionale, della cui convocazione deve essere informato, vertenti su tematiche di interesse o di coinvolgimento delle funzioni del Corpo, a garanzia del riconoscimento accordato;
- b) fornisce consulenza specialistica e professionale in tutte quelle attività che, direttamente o di riflesso, si sviluppano in ambito demaniale marittimo portuale;
- c) garantisce il giusto collegamento tra il Consiglio Direttivo Regionale e la Direzione Marittima competente per giurisdizione, nonché con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, tramite la predetta Direzione Marittima;
- d) può partecipare alla commissione d'esame prevista dal successivo art. 8 per l'ammissione al servizio degli aspiranti volontari.

Art. 5 - Aree funzionali d'impiego

Il Servizio di volontariato della Guardia Costiera Ausiliaria esplica le attività di supporto alle Istituzioni nelle seguenti aree funzionali:

- a) comunicazioni;
- b) supporto in attività in mare e lagune, sui laghi e sui fiumi;
- c) supporto in attività a terra;
- d) formazione e informazione.

Art. 6 - Organizzazioni associate alla Guardia Costiera Ausiliaria

Fermo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, si specifica che è ammessa la costituzione di un solo centro operativo regionale per ogni regione del territorio nazionale, fatta eccezione per le isole maggiori (Sardegna e Sicilia) ove è consentita la costituzione di due centri per regione, in virtù del fatto che su detto territorio regionale insistono due Direzioni Marittime del Corpo delle Capitanerie di Porto, alle quali ciascun centro regionale dovrà riferirsi per competenza territoriale. Nell'eventualità di un futuro accorpamento delle due Direzioni Marittime in un'unica Direzione, anche i due centri operativi regionali dovranno procedere alla unificazione in un unico centro regionale.

Una volta completato il percorso di costituzione, i centri potranno presentare istanza di adesione alla Guardia Costiera Ausiliaria ODV, che procederà alla relativa delibera secondo statuto.

L'utilizzo dei loghi sociali è naturalmente consentito ai centri operativi regionali e territoriali regolarmente iscritti alla Guardia Costiera Ausiliaria e debitamente autorizzati.

Le altre organizzazioni che si associano, differenti dai centri operativi regionali e territoriali, possono utilizzare il logo della Associazione accompagnato dalla dicitura "associazione aderente alla..." con eccezione di tale utilizzo dei loghi per servizi logistico-operativi.

Analogamente, i mezzi di dette organizzazioni ed i volontari operativi che indossano le proprie tenute non possono affiancare ai propri loghi quello della Guardia Costiera Ausiliaria nei modi e nelle posizioni di cui al successivo art. 15.

Art. 7 - Ammissione al servizio

I centri regionali e territoriali associati alla Guardia Costiera Ausiliaria ODV, operanti su tutto il territorio nazionale, comunicano annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale l'elenco dei propri volontari impiegati nelle attività istituzionali e l'eventuale loro ammissione al servizio di volontariato di Protezione Civile.

Le procedure di ammissione dei volontari dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il sedicesimo anno di età e in caso di età inferiore agli anni 18, manifestazione espressa del consenso dei genitori o di chi esercita la genitorialità;

- b) aver sana e robusta costituzione;
- c) saper nuotare e vogare, limitatamente al personale operativo;
- d) aver gli stessi requisiti di moralità previsti dal codice della navigazione per l'ammissione alle categorie della gente di mare.
- e) sostenere un colloquio con una apposita commissione di valutazione nominata dai direttivi, includendo, se deliberate dagli stessi direttivi, anche prove psicoattitudinali.

La domanda di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità complete e domicilio esatto del richiedente, l'espressa dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

Nella domanda il richiedente deve indicare l'area funzionale di cui al precedente art. 5 in cui intende offrire la propria opera di volontariato, l'area geografica in cui è disponibile all'impiego.

Alla domanda devono essere allegate una fototessera, certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità al servizio di volontariato, certificato dei carichi pendenti o autocertificazione, certificato di nuoto e voga qualora già conseguito.

Per tutte le categorie di Soci l'iscrizione decorre dalla data di delibera a fronte del versamento della corrispondente quota sociale stabilita.

Il socio che supera la formazione e l'addestramento richiesti diventa volontario della Guardia Costiera a tutti gli effetti, acquisendo i relativi diritti e doveri.

Tutti i volontari sono obbligatoriamente assicurati durante l'attività, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il Volontario, ammesso nella Guardia Costiera Ausiliaria, viene impiegato tenendo conto della conoscenza e capacità professionale posseduta e stabilita dagli standard stabiliti dal Codice Della Navigazione e successive leggi correlate, sotto la garanzia dell'organizzazione di appartenenza, ovvero di quella conoscenza e capacità professionale che il Volontario ha acquistato dopo la frequenza di Corsi di formazione, basati sugli standard predetti.

Art. 8 - Formazione

Prima di poter essere impiegati sui mezzi nautici o terrestri e nelle attività di supporto alle Istituzioni di cui all'art. 1, i volontari ammessi a far parte della Guardia Costiera Ausiliaria devono ricevere una formazione specifica, secondo un comune programma minimo elaborato dal Consiglio Direttivo Nazionale e demandato alle associazioni regionali per eventuali integrazioni, sulla scorta delle seguenti linee guida didattico-operative. I suddetti Volontari sono sottoposti a prova di verifica finale dinanzi ad una commissione che ne valuta l'idoneità ai fini del servizio sulle seguenti tematiche:

- a) nozioni sul volontariato, sul Sistema Nazionale di Protezione Civile, sull'organizzazione statale e internazionale della ricerca e soccorso in mare, sull'organizzazione statale delle emergenze sanitarie;
- b) tecniche di salvamento a nuoto in mare e acque interne al fine del conseguimento del relativo brevetto, nozioni di primo soccorso sanitario;
- c) nozioni di arte marinaresca, uso e condotta di attrezzature e mezzi nautici;
- d) nozioni e uso di apparecchiature di comunicazione;
- e) capacità di relazionarsi con il personale delle Istituzioni, con le persone soccorse e con i terzi;
- f) regolamenti e disciplina della divisa.

Possono essere parzialmente esentati dai corsi di formazione e dall'esame finale su parere delle commissioni di selezione, gli aspiranti all'ammissione al servizio di volontariato, se:

- a) appartenenti alla Marina Militare, in servizio o in congedo;
- b) iscritti alla gente di mare di I^a categoria;
- c) skippers e marinai professionisti del diporto nautico;
- d) possessori di brevetto di bagnino;
- e) possessori di altri certificati o titoli a giudizio della commissione.

Art. 9 - Gratuità della prestazione

L'attività del volontario della Guardia Costiera Ausiliaria non è retribuita.

Al volontario sono rimborsate dall'Organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute e documentate, in riferimento all'attività prestata, entro i limiti stabiliti dall'Organo amministrativo dell'Associazione in coerenza con il dettato normativo contenuto nel D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione assicura il volontario contro gli infortuni, le malattie e i danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività di supporto alle Istituzioni di cui all'art. 1.

Art. 10 - Struttura operativa

Per lo svolgimento delle attività istituzionali e del servizio di volontariato di Protezione Civile, la Guardia Costiera Ausiliaria ODV si avvale di una struttura centrale e periferica, così articolata:

- a) un Centro di Coordinamento Nazionale, cui è preposto un Coordinatore Nazionale;
- b) Centri Regionali, cui sono preposti i Coordinatori Regionali delle attività di supporto;
- c) Centri Operativi Territoriali/locali delle singole attività di supporto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce, autonomamente o su richiesta, i Centri Regionali della Guardia Costiera Ausiliaria nelle Regioni Costiere o in quelle interessate alla navigazione interna fluviale e lacustre, secondo le necessità e le previsioni contenute nel presente regolamento e in ossequio alle norme e alla legislazione vigente al momento della costituzione.

Il Centro Regionale istituisce, autonomamente o su richiesta, sentito il parere preventivo del Consiglio Direttivo Nazionale, i Centri Operativi Territoriali della Guardia Costiera Ausiliaria ubicati nelle aree provinciali costiere o in quelle interessate alla navigazione interna fluviale e lacustre di propria competenza.

I Centri Operativi Territoriali possono costituirsi con autonomia patrimoniale (e quindi con proprio codice fiscale) se preventivamente autorizzati dal Centro Regionale competente per territorio. In caso contrario dipendono patrimonialmente, fiscalmente ed operativamente dal Centro Regionale che ne ha autorizzato la loro costituzione.

In caso di svolgimento di attività in contrasto con lo statuto, il regolamento nazionale, o in caso di gravi e reiterate inadempienze, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale dei soci potrà revocare, sia ai Centri Regionali che ai Centri Operativi Territoriali coinvolti, l'autorizzazione ad esercitare le proprie attività e non potranno più utilizzare la denominazione "Guardia Costiera Ausiliaria" e i relativi emblemi e segni distintivi, dandone comunicazione al Comando Generale e alla rispettiva Direzione Marittima di competenza oltre che agli enti e istituzioni pubbliche locali. I Centri coinvolti, se costituiti con autonomia statutaria, dovranno conseguentemente modificare il proprio statuto e adottare una diversa denominazione e logo sociale.

Art. 11 - Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i soci dei centri regionali, in regola con la quota associativa.

Il Coordinatore Nazionale:

- a) sovrintende all'organizzazione delle attività di volontariato svolte dai Centri Regionali, sotto le direttive del Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria ODV;
- b) svolge l'attività ispettiva sull'articolazione periferica;
- c) costituisce punto di raccordo tra gli elementi di organizzazione periferica ed il Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria ODV;
- d) dura in carica per la durata del consiglio Direttivo Nazionale, purchè in regola con il pagamento della quota associativa e può essere riconfermato;
- e) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Presidente Nazionale della Guardia Costiera Ausiliaria alle Autorità centrali.
- f) quando assente o impossibilitato, esso è sostituito da un Vicecoordinatore Nazionale, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 12 - Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria è nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo Regionale tra i propri soci, in regola con la quota associativa.

Il Coordinatore Regionale:

- a) sovrintende all'organizzazione regionale delle attività di volontariato, sotto le direttive del Presidente Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria;
- b) svolge l'attività ispettiva sull'articolazione periferica regionale di propria competenza;
- c) costituisce punto di raccordo tra i Centri operativi locali ed i vertici regionali e nazionali della Guardia Costiera Ausiliaria;
- d) dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo Regionale, purchè in regola con il pagamento della quota associativa e può essere riconfermato;
- e) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Presidente Regionale alle Autorità regionali
- f) quando assente o impossibilitato, esso è sostituito da un Vicecoordinatore Regionale, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 13 - Il Capo Centro Operativo Territoriale/locale

Nel caso in cui un Centro Operativo locale della Guardia Costiera Ausiliaria sia costituito con autonomia patrimoniale, il Capo Centro è nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo territoriale.

Qualora il Centro Operativo Locale sia costituito senza autonomia patrimoniale, il Capo Centro è nominato dal Coordinatore Regionale di cui al precedente art. 12.

Il Capo Centro operativo locale:

- a) è responsabile dell'operatività e dell'impiego dei mezzi e dei volontari facenti capo al suo centro, nelle attività di supporto alle Istituzioni e sotto la direzione e il coordinamento di queste;
- b) assicura la realizzazione concreta dei programmi e delle direttive ricevute da parte del Coordinatore Regionale e Nazionale;
- c) cura la formazione dei volontari facenti parte del Centro Operativo locale, secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
- d) in occasione del suo insediamento, è presentato dal Coordinatore Regionale alle Autorità locali competenti.

- e) quando esso è assente o impossibilitato, la responsabilità dell'operatività è garantita dal Vice Capo Centro, nominato ai sensi del comma primo.

Art. 14 - Impiego operativo

I Centri Regionali e Territoriali che intendono svolgere attività di supporto alle attività delle Istituzioni nelle aree funzionali di impiego di cui al precedente art. 5, chiedono all'Autorità di riferimento, sotto la cui direzione e coordinamento si offrono di operare, il riconoscimento derivante dalle normative vigenti al fine di essere inseriti nelle pianificazioni dalle stesse redatte per specifiche materie funzionali.

A tal fine comunicano formalmente:

- a) le risorse in termini di uomini e di mezzi a disposizione, loro consistenza numerica e dislocazione sul territorio regionale, relativa specializzazione degli associati, nonché ogni eventuale variazione delle stesse;
- b) il programma operativo annuale di impiego delle suddette risorse, in relazione a tutte o singole aree funzionali di cui al precedente art. 5;
- c) ogni altro elemento ritenuto opportuno per la migliore organizzazione funzionale dell'attività.

I Centri Regionali e Territoriali modificano il proprio programma operativo di impiego – anche in termini di dotazioni integrative – secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità competente, sotto il cui coordinamento e direzione operano, al fine di adeguarlo alle esigenze di tutela poste nella responsabilità della medesima Autorità.

Art. 15 - Dotazioni ed equipaggiamenti

Il Personale Volontario ed i mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria si riconoscono per gli emblemi ed i segni distintivi che sono oggetto di tutela ai sensi del R.D. 21/06/1942 n. 929 e successive norme in materia.

L'uso indebito della denominazione, emblema e segni distintivi, inclusi i sinonimi, gli anagrammi, la diversa combinazione delle parole, colori e simboli, loro eventuali riproduzioni anche su prodotti o servizi, che possano dare adito ad equivoci nell'opinione pubblica e presso le Autorità da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dalla Guardia Costiera Ausiliaria e dei suoi Volontari, non dà adito ad alcuna responsabilità nei confronti dei Terzi per le prestazioni ed i servizi resi dai medesimi sotto denominazione, emblemi e segni indebiti predetti.

Il personale volontario, i mezzi nautici e gli equipaggiamenti in dotazione della Guardia Costiera Ausiliaria si uniformano ai seguenti criteri standard. I volontari sono tenuti ad acquistare a proprie spese e indossare, durante gli interventi istituzionali, o manifestazioni alle quali l'Associazione partecipa ufficialmente, la tenuta di servizio che consiste in:

1. Divisa Ordinaria di Rappresentanza

1.1 Stagione Invernale:

- Giacca impermeabile di colore blu con interno in pile
- Pantalone con pence lungo di colore blu in poliestere
- Cintura in cordura di colore bianco con fibbia acciaio
- Maglione di colore blu girocollo
- Camicia bianca manica lunga
- Cravatta di colore blu
- Scarpe basse di colore nero con lacci
- Calze lunghe di colore nero o blu
- Berretto foderato di colore blu con visiera



- Mostrine maglione (tubolari spalline + etichetta mansione)

2.2 Stagione Estiva:

- Giacca impermeabile di colore blu con interno in rete
- Pantalone con pence lungo di colore blu in frescolana
- Cintura in cordura di colore bianco con fibbia acciaio
- Camicia bianca manica corta
- Cravatta di colore blu
- Scarpe basse di colore nero con lacci
- Calze lunghe di colore nero o blu
- Berretto in cotone di colore blu con visiera (ausiliario)
- Mostrine camicia (tubolari spalline + etichetta mansione)



Ruolo di Caposquadra e/o Capocentro:

Sostituisce il berretto con il basco con logo.



2. Divisa Operativa

2.1 Stagione Invernale:

- Giacca impermeabile di colore blu con interno in pile
- Pantalone lungo di colore blu con bande e tasconi
- Cintura di colore blu con fibbia acciaio



- Camicia blu manica lunga
- Felpa blu in pile
- Scarponcini antinfortunistici di colore nero
- Calze lunghe di colore scuro
- Berretto di lana di colore blu
- Mostrine camicia (tubolari spalline + etichetta mansione)

2.2 Stagione Estiva:

- Polo blu o bianca
- Pantalone bermuda di colore blu con tasconi
- Cintura in cordura di colore blu con fibbia acciaio
- Scarponcini antinfortunistici di colore nero
- Calze corte di colore scuro o "fantasmino"
- Berretto in cotone di colore blu con visiera
-



Ruolo di Caposquadra e/o Capocentro:

Sostituisce il berretto con il basco con logo.

2.3 Servizi di Tutela Ambientale:

- Pantaloncino di colore blu (*)
- T-shirt bianca manica corta
- Scarpe da vela di colore blu
- Calze "fantasmino" di colore blu
- Berretto in cotone leggero di colore blu con visiera (per tutti)



3. Divisa di rappresentanza dirigenziale

Per i dirigenti facenti parti del Consiglio Direttivo è prevista inoltre una divisa di rappresentanza composta da:

- Giacca blu navy monopetto (tre bottoni con ancore in argento) con patch sulla spalla sinistra, mostrine con logo dell'associazione e cinque bottoni piccoli con ancore in argento sulle maniche
- Camicia bianca maniche lunghe senza tubolari
- Cravatta blu
- Pantaloni blu navy frescolana
- Cintura in cordura di colore bianco con fibbia in acciaio
- Calze blu
- Scarpe nere con lacci
- Berretto a tesa bianca con visiera e millerighe nero, con sogolo di cordino blu intrecciato sormontato dal fregio con foglie di alloro e distintivo con ancora semplice a catena singola e stella a 5 punte su fondo nero.



Non è consentito applicare sulla divisa (maglietta, camicia, drop) gradi militari, spille, distintivi o loghi di vario genere, salvo quelli consentiti espressamente dalle normative di riferimento (onorificenze, qualifiche, attestati di merito).

È sempre tassativamente vietato indossare durante il servizio uniformi o fregi militari o assimilabili ovvero aventi foggia e colore tali da ingenerare, comunque, confusione in merito all'appartenenza del volontario a istituzioni militari. Tali disposizioni si applicano anche al personale volontario militare, in servizio o in congedo.

È altresì vietato indossare la tenuta di servizio – o parte di essa – al di fuori dello svolgimento di servizi autorizzati.

È obbligatorio indossare sui mezzi nautici in navigazione il giubbotto di salvataggio. È tassativamente vietato esporre il triangolo di Protezione Civile o il logo sociale per servizi non rientranti nell'attività di supporto alle Istituzioni.

Norma transitoria

I capi di vestiario attualmente in dotazione o in magazzino nei singoli centri potranno essere utilizzati fino a totale esaurimento, mentre tutti i riassortimenti di magazzino dovranno essere disposti adottando quando disposto dal presente articolo.

Mezzi Operativi

I mezzi nautici operativi, acquisiti ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, sono contraddistinti dalla scritta "Guardia Costiera Ausiliaria" con lettere retroriflettenti applicate sulle fiancate del mezzo, secondo i seguenti criteri standard:

- l'altezza delle lettere che deve essere uguale per tutta la dicitura è proporzionale alle dimensioni della fiancata del mezzo operativo;
- colore di evidente contrasto alla livrea del mezzo nautico, **deve essere blu su campo bianco**, identico allo stemma diagonale.

I mezzi operativi nautici e terrestri impiegati in attività di Protezione Civile, oltre alle scritte precedentemente descritte, devono portare sulle fiancate oltre al logo Guardia Costiera Ausiliaria quello della Protezione Civile di riferimento (Nazionale o Regionale).



LOGO 3D




STEMMA GCA

SCRITTE SUI MEZZI NAUTICI E TERRESTRI


**GUARDIA COSTIERA
AUSILIARIA**

 **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA**



Esempio logo di Protezione Civile Regionale

Associazioni aderenti alla Guardia Costiera Ausiliaria

Le Associazioni aderenti mantengono i propri segni distintivi e possono affiancare il logo della Guardia Costiera Ausiliaria ai propri loghi nelle seguenti modalità:

Mezzi nautici e terrestri



Sulle divise non è consentito affiancare loghi diversi da quelli della Guardia Costiera Ausiliaria.

Tutti i mezzi nautici e terrestri devono essere tenuti in perfetta efficienza con controlli e manutenzioni periodiche allo scafo, alla carrozzeria e telaio, all'apparato propulsivo ed alle relative dotazioni. I mezzi nautici medesimi sono equipaggiati con tutte le attrezzature e dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in relazione alla navigazione effettuata, nonché da cassetta di pronto soccorso adeguata.

Tutti i mezzi nautici devono essere condotti e impiegati, entro i limiti delle rispettive abilitazioni alla navigazione, da volontari in numero minimo e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16.

Art. 16

Composizione degli equipaggi

L'equipaggio di un mezzo nautico impiegato nelle attività di supporto alle Istituzioni di cui all'art. 1, è composto almeno da:

- a) un volontario conduttore munito di patente nautica, nei casi previsti dalla vigente disciplina della nautica da diporto
- b) da un volontario munito di brevetto di Bagnino di Salvataggio (solo in caso di attività di soccorso e ricerca)

Inoltre, tutti i componenti dell'equipaggio devono essere abilitati al BLS e muniti di Certificato per radiotelefonista di bordo.

Art. 17

Ruoli e Mansioni

Socio:

Volontario iscritto, in attività formativa continua, privo di esperienza pregressa e di responsabilità sulla gestione delle risorse, del personale e dei mezzi navali o Volontario iscritto che non è coinvolto in attività operative se non marginalmente e priva di rischi. • Non in possesso di divisa sociale e non inserito in organigramma nel Reparto Operativo. • In possesso di tesserino identificativo annuale senza foto. • Volontario rimosso dalla Squadra di appartenenza per prolungato periodo di assenza, non giustificato, secondo procedura.

Allievo:

Volontario in ruolo in attività formativa continua, privo di esperienza pregressa e di responsabilità sulla gestione del personale e delle risorse strumentali, terrestri e navali. • Può svolgere mansioni operative non autonome, affiancato e sotto il controllo diretto di un Volontario “anziano”, del Caposquadra o del Resp. dei Servizi Operativi. • In possesso di divisa sociale operativa stagionale e tesserino identificativo annuale senza foto. • Permanenza minima prevista nel ruolo sino a completamento della formazione e dell’addestramento.

Ausiliario:

Volontario in ruolo nominato dopo il completamento della formazione e dell’addestramento nel ruolo precedente, con il minimo di servizi operativi annuali previsti effettuati, in attività formativa continua. • Svolge oltre agli incarichi previsti dalla mansione precedente, mansioni operative e di manutenzione, in supporto al proprio Caposquadra. • Può essere titolato quale Responsabile dell’equipaggio e del mezzo non immatricolato durante l’espletamento dei servizi in mare o, se in possesso di patente nautica, di mezzo immatricolato. • In possesso di divisa sociale e tesserino identificativo con foto recente in divisa. • Permanenza prevista nel ruolo di mesi 12. • In deroga, con valutazione del Consiglio Direttivo, Volontario in attività formativa ed addestrativa che per pregressa formazione, esperienza e professionalità, ha caratteristiche implicite e requisiti congrui a questa mansione.

Vice assistente:

Volontario in ruolo nominato dopo un periodo di almeno mesi 12 nel ruolo precedente, con il minimo di servizi operativi annuali previsti effettuati. • Svolge oltre agli incarichi previsti dalla mansione precedente, mansioni operative e di manutenzione, ha responsabilità sulla gestione delle risorse strumentali e del personale, quale collaboratore del proprio Caposquadra. • Se abilitato (con patente) è titolato quale Responsabile dell’equipaggio e del mezzo immatricolato durante l’espletamento dei servizi in mare. • Può utilizzare autonomamente mezzi terrestri (se in possesso delle previste patenti) ed accedere singolarmente alla struttura (sede e deposito) se in possesso delle chiavi. • In possesso di divisa sociale e tesserino identificativo annuale con foto recente in divisa. • Permanenza prevista nel ruolo di mesi 12.

Assistente:

Volontario in ruolo nominato dopo un periodo di almeno mesi 12 nel ruolo precedente, con il minimo di servizi operativi annuali previsti effettuati. • Svolge oltre agli incarichi previsti dalla mansione precedente, mansioni operative e di manutenzione in completa autonomia e coadiuva l’Assistente Capo, il Sovrintendente ed il Consiglio Direttivo nelle scelte organizzative. • Partecipa a riunioni operative periodiche e propone attività di miglioramento. • Può essere nominato Caposquadra se in possesso di tutti i requisiti previsti nella mansione. • In possesso di divisa sociale e tesserino identificativo annuale con foto recente in divisa. • Permanenza prevista nel ruolo di 24 mesi.

Assistente Capo:

Volontario in ruolo nominato dopo un periodo di almeno mesi 24 nel ruolo precedente, con il minimo di servizi operativi annuali previsti effettuati. • Svolge oltre agli incarichi previsti dalla mansione precedente, mansioni gestionali ed incarichi di rappresentanza e responsabilità. • Partecipa col Consiglio Direttivo nelle scelte strategiche e tecniche, se delegato rappresenta l’Organizzazione presso gli stakeholder. • Ha poteri di organizzazione e gestione di un servizio operativo. • Può essere nominato Caposquadra se in possesso di tutti i requisiti previsti nella mansione. • Verifica il mantenimento in condizioni di efficienza della struttura e dei mezzi operativi navali e terrestri, la documentazione, le certificazioni e le loro scadenze. • In possesso di divisa sociale e tesserino identificativo annuale con foto recente in divisa. • Permanenza prevista nel ruolo per 24 mesi.

Sovrintendente:

Volontario in ruolo nominato dopo un periodo di almeno mesi 24 nel ruolo precedente, con il minimo di servizi operativi annuali previsti effettuati. • Svolge oltre agli incarichi previsti dalla mansione precedente, mansioni gestionali e direttive coadiuvando il Consiglio Direttivo nelle scelte strategiche e nel raggiungimento degli obiettivi statuari e rappresenta l'Organizzazione presso gli stakeholder istituzionali. • Ha poteri autonomi, decisionali e di spesa in caso di emergenza in deroga alla procedura Approvvigionamenti e di organizzazione e gestione di un servizio operativo. • Può essere nominato Caposquadra se in possesso di tutti i requisiti previsti nella valutazione. • Propone ed organizza attività ricreative e ludiche per unire maggiormente i Volontari alimentando il senso di appartenenza, previene e gestisce problematiche tra i Volontari. • Permanenza nel ruolo dal settimo anno di attività e per i successivi anni.

Caposquadra/Capo Centro:

Incarico a Volontario in ruolo da almeno 36 mesi di permanenza nel Reparto Operativo, scelto tra le mansioni di Assistente, Assistente Capo o Sovrintendente al quale il Consiglio Direttivo delega la responsabilità e l'organizzazione di una squadra, per l'espletamento di servizi programmati o emergenziali. • Persona esperta e diligente, con spiccata attitudine di leadership e gestione del personale • Ha la responsabilità di uno o più mezzi, terrestri e navali, di uno o più servizi operativi che gestisce autonomamente verificando le disponibilità del personale della propria squadra. • Effettua riunioni periodiche con i Volontari della propria squadra. • Verifica la presenza del personale della propria Squadra nello svolgimento: ➤ delle attività di manutenzione con il Resp. della Manutenzione ➤ dei servizi operativi, a terra ed in mare, con il Resp. Servizi Operativi • Propone attività formativa al Resp. Formazione coerentemente con lo scopo associativo ed i servizi erogati. • Presenzia a manifestazioni organizzando e comunicando la turnistica. • Ha la gestione temporanea delle attrezzature di lavoro per la manutenzione dei mezzi. • Accede liberamente alle strutture associative. • Propone al Consiglio Direttivo aree operative di miglioramento e di miglior efficacia dei servizi. • Supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione periodica per l'avanzamento, dei componenti della propria squadra. • Permanenza nel ruolo, dalla nomina sino a revoca dall'incarico. • Si configura ex lege quale Preposto ovvero persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Volontari ed esercitando un funzionale potere di iniziativa art. 2 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008.

Inquadratore:

incarico a Volontario in ruolo con almeno da almeno 36 mesi di permanenza nel Reparto Operativo, scelto tra le mansioni di Assistente, Assistente Capo o Sovrintendente o socio con competenze sulla disciplina militare al quale il Consiglio Direttivo delega la responsabilità di coordinare i Volontari neoiscritti e gli Allievi durante il percorso formativo ed addestrativo, le attività di manutenzione, operative e di addestramento. • Persona esperta e diligente, con attitudine alla gestione del personale, supporta il Resp. della Formazione ed i Capisquadra nella valutazione iniziale degli Allievi. • Permanenza nel ruolo, dalla nomina sino a revoca dall'incarico.

Benemerito/Onorario:

su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea dei Soci può nominare un socio o un Presidente onorario, scelto tra soggetti che si siano distinti nello svolgimento di attività in favore dell'Associazione. Il Presidente in carica può affidare particolari incarichi di sola rappresentanza istituzionale ("nuncius") dell'Associazione al Presidente Onorario, qualora nominato.

Art. 18

Doveri del Volontario

Con l'ammissione al servizio il volontario della Guardia Costiera Ausiliaria assume l'impegno di:

- improntare la sua opera alla massima serietà, prudenza ed osservanza di tutte le norme di statuto, di Regolamento, nonché di comportamento degno della missione;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute da parte delle Autorità responsabili della cura dei pubblici interessi involti nell'operazione in cui esplica la propria attività di supporto;
- seguire gli insegnamenti ed i consigli durante la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni;
- aggiornare costantemente la propria preparazione, conoscere i mezzi a lui affidati, istruire i volontari da lui dipendenti e costituire per costoro un valido esempio;
- evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfattizzazione del proprio operato;
- assistere i naufraghi, i feriti ed i traumatizzati cui presta soccorso o assistenza, conservando verso i medesimi un riverente contegno ed adoperandosi ad alleviarne le sofferenze;
- portare conforto ed assistenza ai familiari delle vittime, anche mediante manifestazioni concrete di solidarietà;
- rifiutare ogni offerta di compensi o benefici di sorta per l'opera prestata;
- tenersi a disposizione delle Autorità responsabili del coordinamento e direzione delle operazioni fino quando da queste ritenuto necessario;
- onorare gli impegni presi per i servizi da svolgere, fatti salvi improrogabili impegni di lavoro e salute suoi o dei propri famigliari.

Art. 19

Diritti del Volontario

Oltre a quelli previsti dalla Legge, il volontario della Guardia Costiera Ausiliaria ha i seguenti diritti:

- partecipare a tutti i corsi di addestramento;
- conseguire tutte le specialità e specializzazioni previste;
- indossare la tenuta di servizio, nei casi e con i limiti di cui al precedente art. 15;
- partecipare alle riunioni, incontri, convegni ed altre manifestazioni a livello nazionale e locale;
- partecipare attivamente ai dibattiti relativi apportando la propria esperienza e professionalità.

Art. 20

Cessazione dal servizio

Il servizio di volontario della Guardia Costiera Ausiliaria cessa:

- per volontarie dimissioni, formulate per iscritto;
- in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- per condanna definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- coinvolgimento in azioni illecite inerenti all'attività di Protezione Civile;
- per inosservanza dei doveri di cui all'articolo 17;
- in caso di gravi e sostanziali danni materiali procurati per negligenza, imperizia o imprudenza ai beni, mezzi, attrezzature in dotazione al servizio di volontariato;
- per cancellazione a causa del mancato versamento o rinnovo della quota sociale annuale, da parte dell'Associazione di provenienza;

- per ripetuta mancata prestazione del servizio senza motivi validi (vedi art. 17)

Art. 21

Delle ricompense

Le ricompense sociali, assegnate a coloro che si segnalano per salvataggi, servizi di Protezione civile e prestazioni inerenti agli scopi sociali, consistono, a seconda dei casi, in:

- Conferimento del diploma di benemerenzza;
- Lettera di lode;
- Menzione onorevole;

Art. 22

Delle sanzioni

Il volontario giudicato responsabile di infrazione ai regolamenti o alla disciplina del Servizio di volontariato è deferito al Consiglio Direttivo di riferimento che, previa audizione dello stesso volontario, potrà applicare una delle seguenti sanzioni:

- lettera di censura;
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;

Per le infrazioni di particolare gravità, un'apposita Commissione nominata dal Consiglio direttivo, delibera l'applicazione una delle seguenti sanzioni:

- allontanamento temporaneo dal servizio;
- perdita della condizione di volontario della Guardia costiera ausiliaria.

Contro tale delibera il volontario può appellarsi all'Assemblea degli associati.

Art. 23

Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria

I mezzi operativi, di telecomunicazione e di qualsiasi altro tipo necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali della Guardia Costiera Ausiliaria provengono da:

1. donazioni o altri atti di liberalità, e lasciti testamentari;
2. cessione da parte di Enti Pubblici e Istituzioni;
3. acquisto in proprietà;
4. locazione o noleggio a tempo determinato o indeterminato;
5. cessioni in comodato gratuito;
6. disponibilità temporanea o periodica da parte di associazioni consociate o di singoli soci volontari

INDICE

Art. 1 - Organizzazione e finalità

Art. 2 - Rapporti con le Pubbliche Istituzioni

Art. 3 - Rapporti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Art. 4 - Rapporti con le Autorità marittime locali

- Art. 5 - Aree funzionali d'impiego
- Art. 6 - Organizzazioni associate alla Guardia Costiera Ausiliaria
- Art. 7 - Ammissione al servizio
- Art. 8 - Formazione
- Art. 9 - Gratuità della prestazione
- Art. 10 - Struttura operativa
- Art. 11 - Il coordinatore nazionale
- Art. 12 - Il coordinatore regionale
- Art. 13 - Il Capo Centro operativo locale
- Art. 14 - Impiego operativo
- Art. 15 - Dotazioni ed equipaggiamenti
- Art. 16 - Composizione degli equipaggi
- Art. 17 - Ruoli e mansioni
- Art. 18 - Doveri del Volontario
- Art. 19 - Diritti del Volontario
- Art. 20 - Cessazione dal servizio
- Art. 21 - Delle ricompense
- Art. 22 - Delle sanzioni
- Art. 23 - Dei mezzi della Guardia Costiera Ausiliaria